

PROBLEMA DEI CARCERI MINORILI¹

Il problema del carcere minorile è urgente. Ritengo purtroppo molto improbabile che possa venire affrontato in modo organico e in tempi ragionevolmente brevi nel quadro di una riforma generale della giustizia minorile. A quest'ultimo riguardo mi s(sembrano infatti ancora troppo lontane le posizioni della dottrina e degli operatori del settore, al di là di un apparente unanimità per un tribunale della famiglia, di cui sono però assai incerti i contenuti e che non toccherebbe comunque la materia penale e penitenziaria.

Forse è meno difficile raggiungere un risultato concentrando gli sforzi su tre aspetti: quello penale sostanziale con riferimento al sistema delle pene; quello penitenziario con riferimento al sistema dell'esecuzione penale nei confronti di minorenni; e quello processuale con riferimento ad alcune disposizioni del processo penale minorile. In questo modo si eviterebbero le difficoltà di disegnare un nuovo sistema ordinamentale, e le riforme proposte potrebbero trovare applicazione anche in un diverso contesto.

Circa il primo punto: **è necessario un sistema di sanzioni penali apposite per i minorenni.** Dal punto di vista qualitativo, il codice penale prevede indifferenziatamente per maggiorenni e per minorenni le stesse pene pecuniarie e detentive: ammenda e arresto; multa e reclusione. Dal punto di vista quantitativo per i minorenni è prevista soltanto una diminuzione (art. 98), che può essere anche di un giorno solo.

Viceversa, le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (1986, c.d. Beijing Rules), la Raccomandazione n°R(87) 20 del Consiglio d'Europa, e assai più di recente la Raccomandazione CM/Rec(2008)11 del Comitato dei ministri dello stesso Consiglio, concordano nell'affermare la necessità per i minorenni di un ampio arco di misure penali improntate ai principi di proporzionalità, di individualizzazione, di integrazione sociale e di educazione, nonché sul preminente interesse del minore. La privazione della libertà viene considerata una misura di *ultima ratio*, e sforzi speciali devono essere attuati per evitare la carcerazione preventiva. I lavori della Commissione per la riforma del codice penale hanno del tutto ignorato quell'esigenza e questi principi.

Circa il secondo punto: **è necessario un apposito ordinamento penitenziario per i minorenni.**

La legge Gozzini sull'Ordinamento penitenziario (l.26.7.1975 n. 354) riconosce tale esigenza ma non vi provvede, e stabilisce che le sue norme “si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge” (art. 79 comma 1). La Corte costituzionale già da vent'anni ha affermato che tale norma si trova “in disarmonia con i principi costituzionali” e “ai limiti della incostituzionalità”, e ha dichiarato inammissibile (sentenza 125/1992) una eccezione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Genova in considerazione del fatto che “una pronuncia interamente caducatoria condurrebbe ad un vuoto legislativo ...”. Ma a tale conclusione si dovrebbe pur sempre giungere (prosegue testualmente la sentenza della Corte) ove il legislatore non provvedesse tempestivamente a varare una normativa in materia, conforme ai principi costituzionali. Tentativi in tal senso furono fatti dal governo nella XIII Legislatura (1998), ma lo schema di d.d.l. predisposto dagli uffici ministeriali, per certi aspetti criticabile e ormai in gran parte superato, non ebbe esito.

Punti qualificanti di una normativa in materia, tenuto conto della Raccomandazione sopra citata, dovrebbero essere la finalità di educazione, recupero e risocializzazione delle misure penali per i minorenni; la personalizzazione e la flessibilità; la prevalenza dell'interesse del minore; la specializzazione degli operatori del settore; il forte collegamento con i servizi territoriali; il carattere

1 Poi pubblicato in atti seminario di Sandra Zampa del 24 marzo al Baraccano.

di ultima ratio della privazione della libertà, che in ogni caso non dovrebbe avere connotazioni carcerarie. Le esigenze di sicurezza dovrebbero essere affidate a personale qualificato, reclutato appositamente. Le fattispecie penali di cui agli artt. 385-387 c.p. dovrebbero essere riconsiderate, e armonizzate con la nuova disciplina. L'intero settore dovrebbe far capo non al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, bensì al Dipartimento per la giustizia minorile.

Circa il terzo punto: sarebbe opportuno rivedere, alla luce dell'esperienza, alcune **disposizioni del processo penale a carico degli imputati minorenni**.

In particolare: l'irrogazione delle sanzioni sostitutive da parte del giudice dell'udienza preliminare minorile (art. 30 d.p.r. 448/1988) dovrebbe essere meglio articolata e dovrebbe essere resa automatica per le ipotesi più lievi, sottraendola alla discrezionalità del giudice. A questo proposito si consideri che il g.u.p. minorile è organo collegiale e non monocratico, e che già adesso può pronunciare sentenza di condanna.

Anche le disposizioni sulla sospensione del processo e la messa alla prova andrebbero riviste, al duplice scopo di ridurre l'allarme sociale di certe pronunce e di aumentare l'applicazione di questo istituto. Si potrebbe così sopprimere la sospensione triennale del processo per i reati gravi, e prevederla invece come regola e fino a un anno per i reati meno gravi. La sospensione triennale si è rivelata infatti troppo lunga e non facilmente gestibile, mentre quella fino ad un anno ha dato buoni risultati ma ha ricevuto fino ad ora un'applicazione limitata. Andrebbero poi meglio specificate ampliate e sottratte alla piena discrezionalità del giudice le possibilità di riparazione delle conseguenze del reato e di conciliazione con la persona offesa.

Si dovrebbe infine considerare la possibilità di estendere l'istituto della messa alla prova anche alle sentenze di condanna.

Bologna, 16 gennaio 2012